Prot. n° 2894 del 01/04/2025

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

REVISORE UNICO DEI CONTI

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE CAUSE CHE HANNO CONDOTTO AL DISSESTO

(art. 246, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

Comune di Monterosso Almo
Organo di Revisione

L'Organo di Revisione del Comune di Monterosso Almo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 07 marzo 2023

Ricevuta in data 18.03.2025 la proposta per il Consiglio Comunale del 18.03.2025 ad oggetto: "*Proposta al Consiglio Comunale per la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 267/2000*".

Esaminati

- il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2023;
- le evidenze contabili dell'ente alla data odierna;
- la proposta al Consiglio Comunale del 18.03.2025 ad oggetto: "*Proposta al Consiglio Comunale per la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 267/2000*" e l'allegata relazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, prot. n. 2543/2025, ad oggetto: "*Relazione sulla sostenibilità finanziaria del Comune di Monterosso Almo*" in cui si evidenziano le situazioni di squilibrio rispetto ai quali non si riesce a trovare copertura attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del D. Lgs. 267/2000.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 244 e seguenti.

Visto il D. Lgs. n. 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Richiamato in particolare l'articolo 246, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che alla deliberazione di Consiglio Comunale di dichiarazione dello stato di dissesto sia allegata una relazione dell'Organo di Revisione che analizza le cause che lo hanno provocato.

PRESENTA

la seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Monterosso Almo.

Lì 29 marzo 2025

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Lina BIONDO

BIONDO LINA
29.03.2025 20:24:00
GMT+02:00

Sommario

1. Contesto normativo di riferimento 4
2. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e pronunce della Corte dei Conti sulla situazione finanziaria dell'Ente 6
3. Analisi delle principali cause del dissesto 11
 3.1 Persistente carenza di liquidità monetaria 11
 3.2 Carenza nella capacità di riscossione 12
 3.3 Incremento delle spese correnti 12
 3.4 Risultato di amministrazione 12
 3.5 Fondo contenzioso e Debiti Fuori Bilancio 16
 3.6 Criticità rilevate nel Piano di Riequilibrio Finanziario 18
4. Conclusioni 21

1. Contesto normativo di riferimento

Il D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) prevede all'art. 244 che: "*Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste*", né attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del D. Lgs. 267/2000;

I soggetti della procedura di risanamento sono l'Organo Straordinario di Liquidazione e gli Organi Istituzionali dell'Ente. L'Organo Straordinario di Liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli Organi Istituzionali dell'Ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Ai sensi dell'art. 246 del Tuel, la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'Ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'Organo di Revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'Organo di Revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al Commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3 del Tuel.

Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'Ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'Organo Straordinario di Liquidazione e del Consiglio dell'Ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il Consiglio provvede alla revoca dello stesso.

Le varie modifiche apportate nel corso degli anni alla procedura del risanamento finanziario degli Enti locali, sono state finalizzate ad avvicinare il dissesto alle procedure concorsuali di natura civilistica, da cui comunque si differenzia perché la tutela dei creditori dell'Ente viene contemperata dalla necessità di assicurare al comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi. Gli squilibri economico-finanziari che lo hanno causato infatti non possono portare ad una forzata chiusura dell'attività dell'Ente.

"L'Ente locale non può cessare di esistere come una semplice impresa privata e, per poter garantire la continuità amministrativa, la dichiarazione di dissesto crea una frattura tra il passato ed il futuro, lasciando in vita il soggetto facendolo ripartire libero da debiti, ma anche privo di crediti o di patrimonio, se ceduto per le esigenze della liquidazione. Pertanto, tutto ciò che è relativo al pregresso, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato alla gestione straordinaria della liquidazione la quale ha competenza relativamente a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente, anche con provvedimento giurisdizionale"[1].

[1] Ministero dell'interno, *Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo (aprile 2010).*

2. *Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e pronunce della Corte dei Conti sulla situazione finanziaria dell'Ente*

L'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000. Più precisamente:

- in data 17.05.2017 con deliberazione n. 2 del Commissario Straordinario è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di G.M. n. 92 del 04.08.2017 è stato approvato lo schema del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP);
- con deliberazione Consiliare n. 25 del 08.08.2017 di Consiglio Comunale è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e lo stesso è stato trasmesso, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- con deliberazione di C.C. n. 16 del 26.02.2018 è stata approvata la rimodulazione dello stesso in anni 20;
- il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è stato approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 176/2019/PRSP del 24.10.2019, acquisita al protocollo dell'Ente n. 9541 in data 19.11.2019;
- le relazioni semestrali di monitoraggio sull'andamento del PRFP, redatte dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 243-*quater*, c. 3 e 6 del Tuel, sono state regolarmente redatte e trasmesse alla Corte dei Conti sino al secondo semestre 2023.

Il piano di riequilibrio e la gestione finanziaria dell'Ente sono stati oggetto di verifica da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le seguenti richieste di chiarimento e deliberazioni:

- Successivamente alla trasmissione da parte del Revisore della relazione semestrale di monitoraggio sull'andamento del PRFP relativa al secondo semestre 2023 ad oggetto: *Relazione semestrale dell'organo di revisione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi art.243-quater, comma 6 del d.lgs.267/2000* la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana è intervenuta con nota di richiesta notizie e chiarimenti prot. n. 0004048 del 17.05.2024 con la quale chiedeva in particolare di comunicare se fosse intervenuta, nel frattempo, l'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2023 nella considerazione che dalla sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale del Comune non risultava, chiarendo, eventualmente le ragioni del ritardo. Si chiedeva contestualmente l'aggiornamento di alcune tabelle con dati di preconsuntivo più recenti.
- Con nota di riscontro del 28.05.2024 lo scrivente Revisore comunicava che il Rendiconto 2023 non risultava ancora approvato, anzi non era stata ancora neanche formulata la richiesta di parere sul riaccertamento dei residui e metteva in evidenza le motivazioni addotte dall'Ente circa il ritardo

dell'approvazione e gli elementi di disturbo riscontrati per la piena realizzazione degli obiettivi del piano. L'Ente adduceva in particolare le seguenti ragioni:

- Circa i residui, l'Ente su invito del Revisore, aveva in corso una analitica verifica degli stessi al fine di dare maggiore certezza agli importi (in particolare quelli attivi) di cui, in occasione del riaccertamento dell'anno precedente, era in attesa di riscontro.
- La carenza di personale qualificato all'interno dell'Ente comporta un eccessivo carico di lavoro in capo a pochi dipendenti con una notevole dilatazione dei tempi necessari per definire i lavori particolarmente qualificati.
- La necessità di dotarsi del registro del contenzioso, chiesto più volte dal Revisore, ai fini di un congruo accantonamento a fondo contenzioso e passività potenziali ha comportato per l'Ente un ulteriore eccesivo carico di lavoro che ha fatto ancor di più dilatare i tempi di approvazione del consuntivo.

Lo scrivente Revisore metteva inoltre in evidenza come elemento di disturbo, per la piena realizzazione degli obiettivi del Piano di Riequilibrio, i numerosi decreti ingiuntivi pervenuti all'Ente e i pignoramenti effettuati presso la Tesoreria che rischiavano di mettere in pericolo la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente. Per tale ragione era in atto una minuziosa e capillare disamina del contenzioso e dei decreti ingiuntivi già pervenuti, al fine di procedere ad una valutazione dei possibili effetti degli stessi sulla tenuta del Piano di Riequilibrio e, ancor di più, sulla tenuta dei Bilanci dell'Ente nel suo complesso. Durante le attività di monitoraggio si è rappresentato all'Ente la necessità di completare la **formalizzazione e sottoscrizione degli accordi di rateazione così come previsti dal piano e ove possibile ottenere riduzioni del dovuto a fronte di anticipazione del saldo**. Ai fini operativi si rappresentava che per le motivazioni sopra enucleate non si era in grado, al momento, di implementare la relazione trasmessa in data 17.01.2024 con le tabelle da preconsuntivo, come richiesto dall'On.le Corte dei Conti, poiché il monitoraggio era ancora in corso e non si era in grado di procedere alla formulazione definitiva del Conto Consuntivo.

- In data 07 novembre 2024 perveniva dalla Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana prot. 0008597 del 7.11.2024 la Deliberazione n. 277/2024/PRSP pronunciata *nei confronti del Comune di Monterosso Almo (RG) relativamente al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (verifica relazioni ex art. 243 quater, commi 3 e 6, del TUEL) – Anni 2019-2023-.*

 La Deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 3, Tuel che prevede che "*La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.*" Nonché del comma 6 del medesimo articolo 243 *quater*, secondo cui "*Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo*

di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti." Il comma 7 del medesimo articolo 243 *quater* prevede altresì che " *La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243 bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.*"

Nell'ambito della verifica assegnata dalla legge la Corte dei Conti procedeva dunque, tenendo conto anche dei dati riportati dal Revisore nelle verifiche semestrali trasmesse fino al mese di gennaio 2024, sui comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del Bilancio dell'Ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario. Per fare ciò la Corte passa ad analizzare i vari aspetti relativi al controllo sulla sana gestione dell'Ente soffermandosi sulle misure di riequilibrio economico-finanziario dei vari anni interessati dal piano di riequilibrio, sul risultato di amministrazione e sul ripiano del disavanzo, sulla composizione negli anni del fondo anticipazione di liquidità, del fondo contenzioso, del fondo perdite partecipate, passando poi ad analizzare i debiti fuori bilancio, gli equilibri di cassa e anticipazioni inestinte, la composizione dei residui, i debiti di funzionamento ed ogni altro aspetto riguardante la gestione dell'Ente.

Molti aspetti dell'analisi hanno messo in evidenza forti criticità, per altri profili la Corte si riservava di approfondire l'analisi in occasione delle successive relazioni di monitoraggio al piano di riequilibrio trasmesse dal Revisore nel prosieguo dell'attività. L'attività di verifica metteva comunque in evidenza il **mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Monterosso Almo, nei limiti di quanto riferito dall'Organo di Revisione nelle relazioni in esame**. La Deliberazione concludeva con l'invito all'Ente di proseguire nell'attuazione del Piano e all'Organo di Revisione di verificare e relazionare, in occasione della relazione relativa al primo semestre 2024 anche in merito alla modalità di determinazione del disavanzo da recuperare, alla corretta determinazione del FCDE e all'andamento della riscossione.

- In data 20.01.2025 perveniva dalla Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana prot. 0000553 del 20.01.2025 nota di sollecito ad oggetto: "*Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Monterosso Almo (RG) – Verifica sull'esecuzione del piano ai sensi dell'art. 243 quater, commi 3 e 6 del TUEL – Relazioni primo e secondo semestre 2024. Sollecito*" con la quale la Corte sollecitava la

trasmissione delle relazioni semestrali relative all'anno 2024 chiedendo motivazioni del ritardo e precisazioni sui documenti contabili risultanti approvati, considerato che la sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale del Comune non sembrerebbe aggiornata.

- Con nota di riscontro del 03.02.2025 la Scrivente comunicava alla Corte dei Conti come non fosse stato possibile completare l'*iter* di monitoraggio per la formulazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano, nonostante i numerosi solleciti trasmessi, per mancanza dei dati contabili da inserire nella relazione, ancora non forniti dall'Ente. Nonostante i ripetuti solleciti da parte dello scrivente Revisore e nonostante la nomina e il successivo insediamento del Commissario *ad acta* nominato con D.A. 226/S3 del 27.06.2024 dalla Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, l'Ente non si mostrava in grado di definire lo schema di Rendiconto 2023. Nella riunione svoltasi in data 03.10.2024 presso il Comune di Monterosso Almo fra il signor Commissario *ad Acta* Dott. Giovanni COCCO, gli organi di Governo dell'Ente, i Responsabili dei servizi, il signor Segretario Generale e la scrivente Revisore, dopo un'attenta analisi della situazione economico-finanziaria dell'Ente, con il sostegno anche della relazione del Dott. SPINELLA, supporto al Responsabile del Procedimento in relazione alla verifica della sostenibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, venivano riscontrate serie criticità che mettevano in evidenza le difficoltà dell'Ente e l'impossibilità per lo stesso di garantire l'equilibrio di parte corrente e il ripiano delle passività e dunque il ripiano del disavanzo *ex* art. 188 del D. Lgs. 267/2000. La grave crisi economico-finanziaria imponeva di procedere senza indugio alla predisposizione del Rendiconto 2023, il cui termine era peraltro spirato il 30.04.2024, e di responsabilizzare immediatamente la Giunta Municipale e successivamente anche il Consiglio Comunale per addivenire nel più breve tempo possibile alla Deliberazione dello stato di dissesto *ex* art. 244 del D. Lgs. 267/2000 e al conseguente **avvio formale della procedura di risanamento finale dettata dallo stesso art. 244 D. Lgs. 267/2000** che oramai risultava l'unica via percorribile. A tal fine veniva assegnato il termine di una settimana dall'incontro per la conclusione dell'*iter* di approvazione della bozza di Rendiconto 2023 con approvazione da parte della Giunta Municipale. Poiché il termine non era stato rispettato, lo scrivente Revisore chiedeva di conoscere, con l'urgenza che il caso imponeva, le motivazioni che avevano causato il non rispetto dei termini assegnati. Con nota di riscontro del 15.11.2024 prot. 9578 l'Ente, nella persona della Responsabile dell'Area Finanziaria, comunicava che a far data dal 08.10.2024 l'Ente aveva subito un attacco *hacker* che aveva colpito il *server* sul quale erano installati i programmi gestionali del protocollo e della contabilità finanziaria comprese le buste paga, causando la perdita di atti amministrativi, economici e finanziari dalla data del 22 agosto e fino al 8 ottobre 2024. Purtroppo è stato subito chiarito che non sarebbe stato possibile recuperare i dati persi e che sarebbe stato necessario recuperare il cartaceo e reinserire tutti i dati mancanti al fine di ripristinare la situazione ante attacco per essere nuovamente operativi con la cronologia, soprattutto dei dati di bilancio, senza i quali non sarebbe stato possibile reinserire alcun nuovo dato. L'Ente comunicava, inoltre, che erano stati compromessi gli atti necessari alla redazione del Rendiconto 2023, analizzati in occasione della riunione del 3 ottobre 2024

fra il Commissario *ad acta*, lo scrivente Revisore e gli Organi amministrativi e politici dell'l'Ente, nei quali era stato messo in evidenza che il disavanzo di amministrazione non lasciava spazio a dubbi circa la insussistenza degli equilibri di bilancio tale da non consentire il ripiano *ex* art. 188 Tuel.

Per quanto detto la scrivente Revisore non è stata in grado di procedere alla predisposizione della Relazione sul controllo I e II semestre 2024 del PRFP – Controllo attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (*ex* art. 243 quater Tuel), nella consapevolezza che i dati definitivi del Rendiconto 2023, seppure non ancora quantificati, e la quantità di pignoramenti e Debiti fuori Bilancio nel frattempo emersi, avrebbero confermato l'insussistenza degli equilibri e la definitiva compromissione della sostenibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

In data 8 gennaio 2025, infine perveniva alla Scrivente lo schema di Rendiconto 2023 corredato dagli allegati obbligatori per legge per l'espressione del parere di competenza. Dall'analisi dello stesso si evidenziava quanto ormai chiaro a tutti, ossia **l'insostenibilità del piano di riequilibrio e l'imprescindibile esigenza di procedere, nella medesima seduta di Consiglio Comunale che approverà il Rendiconto 2023 alla dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente e all'avvio della procedura prevista dall'art. 244 del TUEL.**

3. *Analisi delle principali cause del dissesto*

Dall'esame della situazione finanziaria dell'Ente e della documentazione agli atti sono state individuate una serie di cause che hanno condotto al dissesto e che vengono di seguito analiticamente descritte, ossia:

- Persistente carenza di liquidità monetaria
- Carenza nella capacità di riscossione
- Crescita delle spese correnti
- Risultato di amministrazione
- Fondo contenzioso e Debiti Fuori Bilancio
- Criticità rilevate nel Piano di Riequilibrio Pluriennale

3.1 Persistente carenza di liquidità monetaria

I dati finanziari (rilevabili dalle scritture contabili e conclamate nei documenti ufficiali delle verifiche di cassa e dei rendiconti finanziari formalmente approvati dall'Ente) confermano una persistente strutturale ed ultrannuale situazione di *deficit* di liquidità monetaria che si manifesta, da un lato, con una giacenza di cassa di fatto azzerata e, dall'altro lato, in una situazione di persistente ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Il continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria rappresenta una criticità dello stato finanziario dell'Ente, anche se nel corso dell'anno 2023, per la prima volta dopo tempo, l'Ente chiude con un saldo positivo di cassa.

Si riportano di seguito le tabelle inerenti la consistenza di cassa

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ -	€ -	€ 269.435,09
di cui cassa vincolata	€ -	€ -	€ 45.263,15

E relative altresì alla consistenza del ricorso all'anticipazione di tesoreria

Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio	**2021**	**2022**	**2023**
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	€ 1.752.919,00	€ 1.639.709,00	€ 1.823.027,60
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 del TUEL	€ -	€ -	€ -
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	365,00	360,00	237,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata			€ 423.016,96
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	€ 231.240,02	€ 353.263,12	€ -
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	€ 19.001,96	€ 9.375,46	€ 6.427,83

**Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa*

L'Ente non si è ancora dotato, peraltro, di adeguate scritture contabili atte a determinare in ogni momento la consistenza della cassa vincolata.

I valori desumibili dalle superiori tabelle dimostrano in modo inequivocabile la **grave carenza di liquidità dell'Ente**.

3.2 Carenza nella capacità di riscossione

Altro elemento di criticità è rappresentato dalla **strutturale grave carenza di capacità di riscossione delle entrate proprie tributarie ed extra tributarie**. La capacità di riscossione dell'Ente è, infatti, troppo bassa e deve essere assolutamente potenziata al fine di accelerare la riscossione sia dei crediti correnti che dei residui e scongiurare così il rischio di prescrizione.

Il mancato aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e di costruzione per adeguarli alle variazioni ISTAT ai sensi della L.R. 16/2016, comporta peraltro un ulteriore elemento di criticità nelle entrate proprie.

3.3 Incremento delle spese correnti

Relativamente alle spese emerge la seguente situazione:

	Impegni 2021	**Impegni 2022**	**Impegni 2023**	**Trend 2023 su 2021**
Titolo 1	3.521.814,95 €	3.672.813,02 €	3.883.480,52 €	**10,27%**
Titolo 2	1.079.776,03 €	849.405,12 €	1.270.763,12 €	**17,69%**
Titolo 3	-	-	-	
TOTALE	**4.601.590,98 €**	**4.522.218,14 €**	**5.154.243,64 €**	**12,01%**

In riferimento alle spese correnti si osserva una variazione in diminuzione dei redditi da lavoro dipendente e di interessi passivi, dovuti soprattutto ad un minore utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, tuttavia tale miglioramento è controbilanciato da una variazione in aumento di acquisti di beni e servizi.

3.4 Risultato di amministrazione

Il Risultato di amministrazione relativo all'anno **2023** è il seguente:

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	1.712.216,54	5.452.072,16	7.164.288,70
PAGAMENTI	(-)	1.418.704,58	5.476.149,03	6.894.853,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			269.435,09

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			269.435,09
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.477.547,38	2.438.916,51	4.916.463,89
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				*0,00*
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.032.054,51	1.980.484,31	4.012.538,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE [1]	(-)			74.239,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE [1]	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) [2]	(=)			**1.099.120,80**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Parte accantonata [3]	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023 [4]	1.514.314,59
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) [5]	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	806.516,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	1.144.574,19
Altri accantonamenti	852.357,61
Totale parte accantonata (B)	**4.317.762,39**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	82.813,53
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	**82.813,53**
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	**-3.301.455,12**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto [6]	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]	

In relazione alla composizione analitica del risultato di amministrazione si assiste al seguente trend:

Denominazione voci	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato d'Amministrazione	194.955,69	342.540,88	472.535,25	864.821,22	1.103.006,89	1.441.444,15	1.099.120,80
Parte accantonata:							
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	84.237,98	126.861,60	149.265,09	925.940,64	1.103.474,74	1.155.532,23	1.514.314,59
Fondo anticipazioni liquidità	989.936,22	960.807,60	941.130,93	900.892,00	870.078,59	838.676,47	806.516,00
Fondo perdite società partecipate	-	-	-	-	-	-	
Fondo contenzioso	15.809,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	550.000,00	1.144.574,19
Altri accantonamenti	-	-	-	10.000,00	10.000,00	40.858,71	852.357,61
Totale parte accantonata	1.089.983,49	1.112.669,20	1.115.396,02	1.861.832,64	2.008.553,33	2.585.067,41	4.317.762,39
Parte vincolata:							
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-	-	190.393,00	130.189,42	28.225,00	82.813,53
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	-	-	-	-	
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	-	-	-	-	-	-	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	-	-	-	-	-	-	
Altri vincoli	-	-	-	-	-	-	
Totale parte vincolata	-	-	-	190.393,00	130.189,42	28.225,00	82.813,53
Parte destinata agli investimenti							
Totale parte destinata agli investimenti							
Totale parte disponibile (avanzo/disavanzo)	- 895.027,80	- 770.128,32	- 642.860,77	- 1.187.404,42	-1.035.735,86	-1.171.848,26	-3.301.455,12

Prima di addentrarci nell'analisi del risultato di amministrazione è doveroso fare delle precisazioni e fornire i dovuti chiarimenti.

Relativamente all'anno 2022 la composizione e la modalità di recupero del disavanzo è quella che si evince dalle seguenti tabelle:

Composizione del disavanzo

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2022	Esercizio di origine della	Numero rate	Importo rata	ANALISI DEL DISAVANZO				
				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 (a)	DISAVANZO 2022 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2022 (c) = (a) - (b)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FCDE DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2023 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO (e) = (a) - (c) - (d)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui				659.971,17	631.277,34	28.693,83	28.694,43	0,60
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co. 1-*bis*, d.l. n. 73/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-*bis* TUEL				375.764,91	540.570,92	0,00	25.050,99	
Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-*bis*, comma 6, del Dl 135/2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				1.035.736,08	1.171.848,26	28.693,83	53.745,42	0,60

Modalità di copertura del disavanzo

MODALITÀ DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (1)	COMPOSIZIONE DISAVANZO 2022 (2)	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2023 (3)	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizi successivi
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	631.277,34	28.694,43	28.694,43	28.694,43	545.194,05
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co. 1-*bis*, d.l. n. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-*bis* TUEL	540.570,92	38.612,21	38.612,21	38.612,21	424.734,29
Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-*bis*, comma 6, del d.l.n. 135/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo ex comma 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.171.848,26**	**67.306,64**	**67.306,64**	**67.306,64**	**969.928,34**

Tuttavia le osservazioni enucleate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 277 del 07.11.2024 hanno fatto emergere delle discrasie nel prospetto di composizione e recupero del disavanzo indicato nel Rendiconto 2022 e fra questo e quanto indicato nel piano di riequilibrio e nel Bilancio di previsione.

Il ripiano del disavanzo iscritto nel Bilancio di previsione 2023/2025 è pari ad € 67.306,64 (dato dalla somma di € 28.694,43 pari ad 1/30 di € 860.832,68 ed € 38.612,21 pari ad 1/14 di € 540.570,92).

Tuttavia, l'importo del disavanzo da indicare nel Bilancio di previsione avrebbe dovuto essere pari ad € 94.788,56 derivante dalla somma fra € 28.694,43 e € 23.344.47 (pari ad 1/20 di 466.889,40, importo che rimane dagli iniziali 492.827,68 dedotta la rata iniziale di € 49.282,75), a questi andavano aggiunti € 42.749,67 derivanti dal ripiano di € 213.748,33 (differenza fra € 540.570,89 ed € 326.822,56) che vanno ripianati entro la durata della consiliatura.

Dal Rendiconto 2023, invece, emerge che il disavanzo complessivo è pari ad € 3.301.455,12, da ripianare come segue:

- € 602.582,95 in rate annue di € 28.694,43 (1/30)
- € 303.478,09 in rate annue di € 23.344,47 (1/20)
- € 2.395.394,08 da ripianare *ex* art. 188 TUEL entro la consiliatura, ovvero entro giugno 2027.

Dall'analisi della superiore tabella si osserva che il risultato di amministrazione, pur presentando negli anni dal 2017 al 2022 un andamento positivo (passando da € 194.955,69 dell'anno 2017 ad € 1.441.444,15 dell'anno

2022), appare in realtà costituito da un elevato ammontare di residui attivi che si incrementano di anno in anno fino all'anno 2022, come si può meglio evincere dalla tabella sottostante

Denominazione voci	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo cassa al 31 dicembre	-	-	-	-	-	-	269.435,09
Residui attivi (+)	3.158.801,43	3.146.829,29	3.672.748,76	3.772.092,69	4.357.259,67	5.271.666,58	4.916.463,89
Residui passivi (-)	2.962.020,74	2.798.115,41	3.198.893,96	2.903.169,54	3.225.451,22	3.769.667,74	4.012.538,82
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)	1.825,00	6.173,00	1.319,55	4.101,93	-	60.554,69	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)	-	-	-	-	28.801,56	-	74.239,36
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	194.955,69	342.540,88	472.535,25	864.821,22	1.103.006,89	1.441.444,15	1.099.120,80

Un ammontare così elevato di residui attivi avrebbe implicato, a parere della Corte dei Conti, un adeguato incremento del FCDE.

Nel corso dell'anno 2023 l'Ente, su invito dello scrivente Revisore, ha proceduto ad una analitica revisione dei Residui al fine di dare maggiore certezza agli importi (in particolare quelli attivi) di cui, in occasione del riaccertamento dell'anno precedente era ancora in attesa di riscontro. La definizione degli stessi ha comportato nel corso dell'esercizio 2023 la cancellazione di residui attivi per l'importo di € 1.081.902,66, di cui € 342.323,35 risalenti a periodi anteriori all'anno 2018.

Contestualmente l'Ente ha proceduto ad una adeguata implementazione del FCDE che ha subito un notevole aumento, assestandosi ad € 1.514.314,59.

Per quanto il risultato di amministrazione sia sempre in miglioramento negli anni, ad eccezione dell'anno 2023, una volta diminuito per effetto delle quote accantonate e vincolate diviene negativo determinando un disavanzo di amministrazione che nell'anno 2023 è pari ad € 3.301455,12.

3.5 Fondo contenzioso e Debiti Fuori Bilancio

Fra le voci che compongono la parte accantonata del Risultato di amministrazione, oltre al FCDE si cui si è già detto, occorre soffermarsi in particolare sul "*Fondo contenzioso*" e sulla voce "*Altri accantonamenti*" che incidono in maniera significativa sul risultato finale. In relazione al "F*ondo contenzioso*" si osserva che l'Ente dal 2018 fino al 2021 ha effettuato sempre il medesimo accantonamento pari ad € 25.000,00 mentre per il 2022 lo stesso risulta pari ad € 550.000,00. A tal proposito occorre sottolineare come l'Organo di Revisione, già dai primi mesi successivi alla propria nomina, abbia posto l'attenzione sulla mancata predisposizione del Registro del contenzioso e abbia richiesto in più occasioni all'Ente di ottemperare a quanto prescritto dai principi contabili di cui all'Allegato A/2 Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/11 (*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*) al punto 5.2. lettera h. In particolare in occasione dell'approvando Rendiconto 2022, chiedeva a tutti i responsabili di settore o, in alternativa, all'ufficio contenziosi di esibire:

- ✓ Relazione dettagliata sui procedimenti per contenzioso in corso e su quelli esistenti nel corso dell'esercizio precedente, contenente almeno queste specifiche: grado di giudizio pendente, decisione emesse con quantificazione del gravame giudiziario in termini di spese legali e di sorte principale;

- ✓ Comunicazione dei legali incaricati da cui si evince il grado di soccombenza con le valutazioni in merito alle potenziali spese per contenzioso e legali da sostenere;
- ✓ Azioni di rivalsa con comunicazioni non verbali esperite nei confronti dei soggetti soccombenti;
- ✓ Relativo accantonamento al Fondo rischio di cui al principio legale sopra richiamato;
- ✓ Indicazione dell'impegno, nel caso in cui il contenzioso nasca da un'obbligazione già sorta.

Purtroppo data la complessità dell'iter richiesto e considerato che era ormai necessario procedere all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2022, l'Ufficio contenzioso predisponeva un prospetto provvisorio sulla base delle risultanze già in possesso e proponeva un accantonamento al Fondo contenzioso pari ad € 550.000,00. Ciò ha rappresentato un punto di svolta per l'Ente che per la prima volta procedeva ad un accantonamento più realistico ed ancorato a dati reali per quanto ancora perfettibili..

Tuttavia il prosieguo delle attività di verifica con i legali del contenzioso, legato principalmente alla massa debitoria nei confronti dei fornitori di energia elettrica e delle loro cessionarie, ha fatto emergere una situazione ben più grave e complessa. Negli ultimi anni si è assistito ad un numero elevatissimo di cessioni di credito da parte delle società creditrici a società che a loro volta hanno ceduto i crediti ad altri soggetti, creando di fatto una frammentazione e duplicazione nelle cessioni che ha comportato notevoli difficoltà nella verifica dell'effettiva titolarità dei crediti e nella corretta identificazione dei soggetti legittimati alla riscossione. A tali complicazioni si è aggiunta nel tempo anche la difficoltà legata agli errori nell'identificazione dei conti corretti a cui imputare i pagamenti con bonifici che non giungevano a buon fine. Molti errori sono stati causati inoltre dalle stesse società cessionarie che hanno commesso non pochi errori di imputazione rendendo di fatto molto difficoltoso il riallineamento dei conti.

Tali complesse situazioni hanno contribuito ad un aumento esponenziale delle controversie in corso, situazione che si è ulteriormente aggravata con la ripresa a pieno ritmo dei procedimenti giudiziari ed esecutivi in seguito alla fine dell'emergenza epidemiologica per Covid-19; l'Ente ha dovuto subire numerosi pignoramenti presso terzi, nonché l'instaurarsi di nuovi contenziosi che hanno generato ingenti Debiti Fuori Bilancio, la maggior parte, peraltro relativi a crediti già inseriti nel piano di riequilibrio Finanziario adottato dall'Ente, con richiesta di interessi insostenibili.

L'istituzione del registro del contenzioso, avvenuta con Determina Dirigenziale n. 575 del 11.09.2024, dopo diversi solleciti da parte dell'Organo di Revisione, con l'ausilio e la fattiva collaborazione del Dott. SPINELLA, supporto al Responsabile del Procedimento in relazione alla verifica della sostenibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e dopo attenta analisi dell'Ufficio contenzioso, ha messo in evidenza un contenzioso ben più elevato di quanto precedentemente stimato. Per tali controversie, i legali hanno evidenziato, per quasi tutte le posizioni debitorie, un indice di rischio di soccombenza del 51%, secondo quanto definito dai principi contabili OIC 31 e dallo IAS 37. Tale situazione ha determinato la scelta, suffragata anche dalla G.M. con Deliberazione n. 88 del 11.09.2024, di accantonare prudenzialmente il 75% dell'importo complessivo delle controversie attive, al fine di fronteggiare eventuali esiti sfavorevoli dei procedimenti in corso.

L'accantonamento al Fondo contenzioso pari ad € 1.144.574,19 ha inciso in maniera determinante sul

Risultato finale di Amministrazione.

In riferimento ai Debiti Fuori Bilancio e ad altre passività potenziali, come già rilevato, sono da imputare principalmente, così come il contenzioso, ai debiti verso fornitori di energia elettrica e loro cessionarie e molti risultano già inseriti nel Piano di Riequilibrio Finanziario e per essi valgono le stesse considerazioni già fatte per i contenziosi.

I Debiti Fuori Bilancio ammontano complessivamente ad € 1.406.858,98 che, al netto dei residui passivi conservati per pagamenti Fatture Enel pari ad € 663.219,27 si assestano in € 743.639,71, per tale importo infatti è stato istituito il "*Fondo Debiti Fuori Bilancio*", che costituisce la parte prevalente all'interno della macrovoce "*Altri accantonamenti*" che, oltre al "*Fondo Debiti Fuori Bilancio*" comprende anche il "*Fondo Indennità di fine mandato*" al Sindaco per € 3.146,40, la quota "*Fondo Anticipazioni Liquidità*" liberata nell'anno pari ad € 32.160,47 e il "*Fondo di Garanzia Debiti Commerciali*" pari ad € 73.411,03.

3.6 Criticità rilevate nel Piano di Riequilibrio Finanziario

Dall'analisi effettuata e confrontando gli ultimi due esercizi esaminati emerge la seguente situazione:

	2023	2022	DIFFERENZA
Risultato di amministrazione	1.099.120,80	1.441.444,15	-342.323,35
Accantonamenti	4.317.762,39	2.585.067,41	1.732.694,98
Vincoli	82.813,53	28.225,00	54.588,53
Disavanzo di amministrazione	**-3.301.455,12**	**-1.171.848,26**	**-2.129.606,86**

Il maggior disavanzo registrato nell'esercizio 2023 rispetto all'anno 2022 è dunque pari ad € 2.139.606,86 .

A tal fine l'art. 187, comma 1 del Tuel sancisce che "*.... Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188*"

L'art. 188, comma 1 del Tuel stabilisce che: " *L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.....* "

L'attuale situazione finanziaria dell'Ente non permette l'applicazione della procedura ordinaria prevista dall'art. 188 del Tuel poiché appare insostenibile l'applicazione della quota di disavanzo nel Bilancio di previsione

2024/2026.

Tale situazione evidenzia **l'insostenibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale e dimostra l'impossibilità del mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio.**

Va evidenziato che il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ha manifestato una serie di **criticità che di fatto hanno privato di efficacia e hanno compromesso ogni tentativo di risanamento attraverso l'art. 243 *bis* del Tuel.**

In primo luogo occorre evidenziare che il **Piano di Riequilibrio è stato approvato in assenza del consenso dei fornitori.** Durante le attività di monitoraggio l'Organo di Revisione ha rappresentato all'Ente la necessità di completare la formalizzazione e sottoscrizione degli accordi di rateazione così come previsti dal piano e ove possibile ottenere riduzioni del dovuto a fronte di anticipazione del saldo.

Nessun accordo di rateazione né accordo transattivo è stato tuttavia sottoscritto dall'Ente con i creditori inseriti nel Piano di Riequilibrio, facendo di fatto perdere efficacia allo stesso.

Il mancato consenso dei creditori, seppur tollerata dalle norme, di fatto vanifica l'efficacia dello stesso perché i creditori preferiscono intraprendere azioni legali per tutelare i propri interessi, recuperando in poco tempo l'intero credito, con l'aggiunta di interessi e spese legali, piuttosto che sottostare alle condizioni previste dal Piano di Riequilibrio.

Con la possibilità concessa dalla legge ai creditori di intraprendere le azioni legali per la tutela dei loro crediti, **senza che sia prevista una sospensione delle azioni esecutive per i debiti inseriti nel Piano di Riequilibrio**, l'Ente, in seguito alla ripresa dei procedimenti esecutivi dopo la fine della pandemia da Covid-19, si è trovato esposto a pignoramenti e altre azioni esecutive da parte delle società concessionarie del debito ENEL e i creditori per indennità di esproprio che hanno drasticamente ridotto la liquidità disponibile, compromettendo ulteriormente la capacità di gestione ordinaria.

Neanche il **comportamento concludente delle società creditrici dell'Ente che per anni hanno di fatto accettato i pagamenti rateizzati previsti nel Piano di Riequilibrio** sono stati sufficienti per ipotizzare una sorta di tacita accettazione del Piano.

Relativamente ai 3 impianti fotovoltaici presenti in alcuni immobili comunali di cui al paragrafo 9 del Piano di Riequilibrio, che l'Amministrazione in carica nell'anno 2017 intendeva attivare per investire nell'efficientamento sotto il profilo dei minori costi di energia dell'impianto di sollevamento e distribuzione delle acque potabili, ai fini di ridurre il costo dell'energia, si segnala che attualmente solo uno è attivo, un altro, secondo quanto riferito dall'Ufficio Tecnico è in fase di attivazione mentre si è rilevato non essere possibile attivare il terzo. Il costo per energia elettrica continua, dunque, a rappresentare un problema per il Comune di Monterosso Almo.

Al punto 9.3 della Sezione Seconda –Risanamento del Piano di Riequilibrio, l'Amministrazione valutava con l'Ufficio Tecnico la predisposizione di un Piano delle alienazioni che permettesse di poter contribuire al ripianamento del disavanzo di amministrazione e dei debiti in conto capitale. Si riscontra tuttavia che, nonostante la dismissione dei beni comunali possa rappresentare nei momenti di crisi un valido strumento di risanamento,

nessuna significativa alienazione è stata effettuata (nonostante qualche bando andato deserto) per contribuire alla sostenibilità del piano.

Queste criticità e altre, che per sintesi e per importanza non si ritiene di riportare, hanno di fatto reso inefficace qualsiasi tentativo di ripristinare in qualche modo gli equilibri finanziari tramite la procedura prevista dall'art. 243 *bis* Tuel..

4. Conclusioni

L'Organo di Revisione alla luce di quanto precedentemente argomentato, ritiene sussistenti tutti i profili di criticità rappresentati nella proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del 18.03.2025 e soprattutto nell'allegata relazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, prot. n. 2543/2025, sulla sostenibilità finanziaria del Comune di Monterosso Almo, in cui si evidenziano le situazioni di squilibrio rispetto ai quali non si riesce a trovare copertura attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del D. Lgs. 267/2000, rendendo necessario il ricorso a misure più drastiche quali l'avvio della procedura di dissesto ai sensi dell'art. 244 Tuel.

Secondo lo scenario sopra descritto l'Organo di Revisione ritiene non sufficienti le leve a disposizione dell'Ente per garantire una equilibrata gestione economica e finanziaria. Oggi l'Ente si trova in una situazione di grave squilibrio finanziario, poiché non riesce a trovare copertura con le modalità previste dagli art. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000 all'elevata massa debitoria puntualmente quantificata. Alla luce di quanto esposto **l'Organo di Revisione ritiene che, affinché si possa dare avvio ad un reale processo di risanamento economico finanziario dell'Ente libero dei debiti pregressi, così da garantire la continuità e la garanzia dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, la strada da perseguire sia quella della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Tuel.**

Lì 29 marzo 2025

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Lina BIONDO

